

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
AUTOVETTURE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. ___ del _____/2017

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Definizione del servizio
- Art. 3 Fonti normative
- Art. 4 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 5 Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 6 Numero delle autorizzazioni

Titolo II - MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 7 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione
- Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Titoli di preferenza
- Art. 12 Bando
- Art. 13 Presentazione delle domande
- Art. 14 Commissione per la formazione della graduatoria
- Art. 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 Inizio del servizio
- Art. 17 Validità dell'autorizzazione
- Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione

Titolo III - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 19 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 20 Prescrizioni di esercizio
- Art. 21 Manutenzione e controlli del veicolo
- Art. 22 Sostituzione del veicolo
- Art. 23 Sostituzione alla guida
- Art. 24 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 25 Comportamento degli utenti durante la guida
- Art. 26 Trasporto portatori di handicap
- Art. 27 Trasporto bagagli e animali
- Art. 28 Interruzione del trasporto
- Art. 29 Tariffe e condizioni del trasporto

Titolo IV - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 31 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 32 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 33 Cessazione dell'attività
- Art. 34 Comunicazione alla MCTC/DTT

Titolo V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 35 Reclami
- Art. 36 Vigilanza
- Art. 37 Diffida
- Art. 38 Sanzioni
- Art. 39 Procedimento sanzionatorio

Titolo VI - NORME FINALI

- Art. 40 Norma transitoria
- Art. 41 Entrata in vigore Regolamento

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto. Definizione del servizio.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura.

Art.2. Definizione del servizio.

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture: per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3 – Fonti normative.

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 integrata con Legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- Legge Regionale; 6 settembre 1993, n. 67 ."Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio";
- Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995, n. 131 "Criteri a cui i comuni debbono attenersi nella redazione dei servizi pubblici non di linea di cui alla L. n.21 del 15/1/1992"

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.

L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e dei certificati o/e abilitazioni richiesti dal codice della strada e dalle leggi complementari.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art.7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.

Nei casi in cui al comma precedente, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza, od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è

obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico di una rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura, l'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. La reintestazione a favore di altro soggetto non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso.

Art. 5 – Competenza e vigilanza sul servizio.

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è del Responsabile Ufficio SUAP; la relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Municipale e a tutte le altre forze dell'ordine.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Responsabile Ufficio SUAP.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 6 - Numero delle autorizzazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) della legge 15.01.1992 n. 21 il Comune stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della vigente normativa e dei criteri direttivi della Regione Toscana, approvati con la Deliberazione Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995.

Il numero è determinato tenuto conto dei seguenti fattori:

- numero degli abitanti;
- presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- presenza di attività turistiche;
- presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
- organizzazione esistente nell'offerta del servizio di noleggio di autovetture con conducente,
- presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea;
- livello di offerta, nel territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

Il numero delle autorizzazioni, è determinato con Delibera di Giunta Municipale secondo i criteri e i riferimenti normativi sopra richiamati.

Titolo II

MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE.

Art. 7 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile Ufficio SUAP di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.

Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio sono assegnate attraverso bando pubblico per titoli.

Il bando di concorso è approvato ed indetto dalla Giunta comunale, a seguito a rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in esecuto ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Art. 8 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione.

PERSONE FISICHE

L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- disponibilità in base a valido titolo giuridico di una rimessa nel territorio comunale;
- età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 65;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche previste dal vigente regolamento;
- piena capacità di agire;
- certificato sanitario che attesti la mancanza di difetti, imperfezioni o malattie che possano influire sul rendimento e la sicurezza del servizio;

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero

esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 9 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.

Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persone che guida il mezzo quale titolare di ditta individuale.

L'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati in possesso di iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui all’art. 3 della Legge Regionale 67/93.

L'idoneità professionale deve essere conseguita previo esame presso l'apposita commissione regionale. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della stessa Legge.

Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva.

La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

- in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla Legge 17/10/2017, n.161 (Codice Antimafia);
- b) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

- c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n.55;
- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- e) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- g) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- h) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- i) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- j) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Art. 11- Titoli di preferenza.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio costituiscono titoli valutabili, in caso di presentazione di domande superiori alle licenze disponibili, i seguenti, utilizzando i seguenti punti assegnabili:

- residenza: non residente: 0 punti; residente in comuni confinanti con il Comune di Scarlino: 1 punto; residente nel Comune di Scarlino da almeno un anno: 3 punti;
- essere in possesso di licenza dell- a scuola dell'obbligo: (punti 1);
- essere in possesso di diploma di scuola media superiore: (punti 2);
- essere in possesso di titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo (punti 2);
- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio di autovettura con conducente: punti 0,50 ogni semestre (per un massimo di punti 3);
- essere titolare di analoga autorizzazione (punti 1);

- disoccupati iscritti alle liste del collocamento o per i lavoratori in mobilità (punti 2);
- con figli a carico (punti 1);
- con disponibilità di autovettura ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano o con altre tecnologie rinnovabili a basso impatto di emissione di Co2 (punti 3);
(si precisa che la vettura sarà sottoposta a controllo obbligatorio prima dell'inizio dell'attività e che in caso di sostituzione della vettura la stessa dovrà garantire le stesse caratteristiche o migliori)
- impegno ad offrire pacchetti di offerte finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio e agevolazioni per i residenti (punti 2).

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata a colui che abbia la residenza nel Comune di Scarlino da più tempo.

In caso di parità si fa riferimento alla data di presentazione ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 12 – Bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- f) dimostrazione dell'avvenuta iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio non di linea (art. 3 legge R.T. 67/93);
- g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 13 – Presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 10;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15.01.1992 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 14 – Commissione per la formazione della graduatoria.

All'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione che si compone come segue:

- Responsabile Ufficio SUAP, in qualità di Presidente.
- Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, membro esperto.
- Dipendente addetto Ufficio SUAP, quale membro effettivo e con funzioni di segretario.

Nell'ipotesi di impedimento degli effettivi, possono essere sostituiti sia il Presidente (dal Segretario Comunale) quanto i singoli componenti della Commissione (n. 1 addetto del Servizio di Polizia Locale e n. 1 addetto dell'Ufficio Segreteria o Ragioneria)

La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l'elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria.

Art. 15 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile dell'Ufficio SUAP approva la graduatoria e comunica l'esito del bando ai partecipanti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.

Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre gli elencati documenti, qualora non allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al «Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea» di cui all'art. 3 della Legge Regionale 67/93
- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;

Il Responsabile dell'Ufficio SUAP, acquisita tutta la documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile dell'Ufficio SUAP provvede all'assegnazione al richiedente assegnatario che segue in graduatoria.

La graduatoria rimane valida tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 16 – Inizio del servizio.

Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Il Responsabile dell'Ufficio SUAP, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 60 giorni.

Art. 17 – Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata fino alla sussistenza dei requisiti del titolare per l'esercizio della professione di noleggiatore. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

Ogni anno dalla data del rilascio l'autorizzazione è sottoposta ad una verifica generale obbligatoria da parte degli organi competenti (Polizia Municipale) tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione nonché dei documenti di circolazione del veicolo adibito al servizio. Resta inteso che le verifiche possono essere comunque fatte dall'Ufficio competente in qualsiasi momento.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento e in particolare in caso di mancato inizio dell'attività entro 60 giorni dal rilascio della stessa.

L'autorizzazione deve essere restituita all'Ufficio SUAP del Comune di Scarlino in caso di sospensione temporanea, decadenza o revoca.

Art. 18 – Trasferibilità dell'autorizzazione.

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 9 e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9 del presente regolamento;
2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile dell'Ufficio SUAP autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 13 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Titolo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Art. 19 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le vigenti normative antinquinamento.

Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione. La vettura comunque dovrà avere obbligatoriamente le caratteristiche per il trasporto di persone con handicap. I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta noleggio e devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dal Comune, recante la dicitura «NCC», lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo. Il contrassegno dovrà essere collocato sul veicolo in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 20 – Prescrizioni di esercizio.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa del comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati dal competente Ufficio Comunale e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) dati del committente.

Tale documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo.

Inoltre, ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.

Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con il titolare dell'autorizzazione e copia del titolo professionale posseduto.

Art. 21 – Manutenzione e controlli del veicolo.

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, nelle forme ritenute più idonee, a verifica da parte della Polizia Municipale. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile Ufficio SUAP, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 22 – Sostituzione del veicolo.

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nullaosta del Responsabile Ufficio SUAP rilasciato su istanza del titolare. Prima dell'ammisione in servizio, il veicolo deve essere sottoposto a verifica, nelle forme ritenute più idonee, da parte della Polizia Municipale.

Il Responsabile Ufficio SUAP deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 23 – Sostituzione alla guida.

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio,

della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di

noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento.

Art. 24 – Comportamento del conducente in servizio.

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
 - b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
 - d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
 - i) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
- Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
- k) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - l) negare il trasporto per un numero di persone oltre il limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
 - m) portare animali propri nel veicolo;
 - n) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;
 - o) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
 - p) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - q) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - r) parlare al cellulare;
 - s) sostare su suolo pubblico per procacciarsi servizio.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 25 – Comportamento degli utenti durante la guida.

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;

- b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
- c) compiere atti contrari alla decenza, fare schiamazzi o rumori molesti;
- d) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- e) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale di verso dal bagaglio al seguito;
- g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Gli utenti possono rivolgere al Responsabile del Servizio istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 26 – Trasporto portatori di handicap.

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori da handicap.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 27 – Trasporto bagagli e animali.

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Per il trasporto di altri animali domestici devono essere adottate, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento della vettura o inconvenienti ai fini della sicurezza.

Art. 28 – Interruzione del trasporto.

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 29 – Tariffe e condizioni del trasporto.

1 - Le tariffe del servizio di noleggio con conducente risultano determinate dal Ministro dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2 - Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti all'interno del veicolo.

3 - Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

4 - L'Ufficio Polizia Municipale qualora riscontri disapplicazione delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente responsabile del settore SUAP l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.

Titolo IV

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

Art. 30 – Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile Ufficio SUAP, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) mancata disponibilità di rimessa di stazionamento dei veicoli nel Comune;

- b) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile Ufficio SUAP;
- c) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- d) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- e) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedente diffida in tal senso;
- f) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- g) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- h) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- i) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- j) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione di autonoleggio.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

Art. 31 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile Ufficio SUAP nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali;
- c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;

Art. 32 – Decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 15;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 17;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 6 mesi;
- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 29 per tre volte nell'arco di un anno solare;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile Ufficio SUAP.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 33 – Cessazione dell'attività.

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 14, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

Art. 34 – Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T.

La sospensione, la revoca, la decadenza e la cessazione dell'autorizzazione sono comunicate all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

**Titolo V
VIGILANZA SUL SERVIZIO.**

Art. 35 – Reclami.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione oppure agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile Ufficio SUAP sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

Art. 36 – Vigilanza.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Municipale agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 37 – Diffida.

Il Responsabile Ufficio SUAP diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presti con regolarità il servizio;
- c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro;
- d) cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Art. 38 – Sanzioni.

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81 e s.m.i.nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 (art.7 bis del D.Lgs 267/2000);
- b) con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione come previsto dagli art. 29 e 30 del presente regolamento.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione .

Art. 39 – Procedimento sanzionatorio.

Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile Ufficio SUAP ,il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

TITOLO VI NORME FINALI.

Art. 40 – Norma transitoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 1-quater lettera d) del D.L. 207/2008 convertito in Legge 27 febbraio 2009 n. 14, fino a quando nel Comune non sarà istituito il servizio Taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio Taxi.

Art. 41 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Tale atto sarà pubblicato per 15 gg. consecutivi all'albo on-line del Comune di Scarlino.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Ente .

Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Copia del presente regolamento verrà consegnata ai titolari delle autorizzazioni di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente.